



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 123/11/CSP

**SEGNALAZIONE DELLA SEN. DORINA BIANCHI, CANDIDATO SINDACO
AL COMUNE DI CROTONE, PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, IN VISTA DELLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 maggio 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 30 marzo 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la segnalazione della Sen. Dorina Bianchi, candidato sindaco al Comune di Crotona per la coalizione di centro destra, pervenuta in data 4 maggio 2011 (prot. n. 21283), nella quale si lamenta genericamente la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle disposizioni attuative di cui alla delibera n. 80/11/CSP da parte dell'emittente televisiva locale "*Tele Diogene*", della quale si evidenzia un atteggiamento di favore nei confronti dell'amministrazione comunale uscente di centro sinistra a discredito dell'amministrazione regionale in carica di centro destra;

VISTA la nota in data 6 maggio 2011 (prot. n. 21763) del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità, con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria è stato incaricato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 24, comma 8, della citata delibera n. 80/11/CSP, di svolgere i conseguenti accertamenti istruttori di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in relazione al richiamato esposto della Sen. Bianchi;

M



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESO ATTO delle conclusioni istruttorie rappresentate dal Co.re.com. Calabria con nota del 10 maggio 2011 (prot. n. 22439) nella quale, in particolare, si evidenzia che:

- l'esposto è stato trasmesso solamente all'Autorità, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, della delibera citata, il quale impone di inviarlo, anche a mezzo telefax, all'emittente privata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni e al gruppo della Guardia di Finanza competente territorialmente;
- la denuncia *de qua* non appare dunque procedibile poiché non è accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della medesima agli altri destinatari sopra indicati;
- la segnalazione risulta inammissibile in quanto non circostanziata, rispettivamente, di data e orario della trasmissione cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate;
- dal monitoraggio dei programmi irradiati dall'emittente televisiva "Tele Diogene" nei giorni dal 28 aprile al 3 maggio 2011 comunque non risultano violazioni riconducibili all'esposto presentato dalla Sen. Bianchi;
- l'esposto oltre a risultare sfornito dei requisiti previsti dall'articolo 24, commi 4 e 5, della delibera n. 80/11/ CSP non individua il programma in cui sarebbe avvenuta la asserita violazione delle disposizioni normative e attuative citate;
- pertanto il Comitato propone l'archiviazione dell'esposto, poiché non sono emersi fatti in violazione della normativa richiamata.

RITENUTA la improcedibilità e la inammissibilità dell'esposto per le ragioni puntualmente richiamate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, in ossequio al dettato dell'art. 10 della legge n. 28/00 e dell'art. 24 della delibera n. 81/00/CSP;

RITENUTO di condividere nel merito le risultanze dell'istruttoria del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, in quanto l'esposto in oggetto non fa riferimento in maniera circostanziata a nessuna trasmissione messa in onda dall'emittente televisiva locale "Tele Diogene", limitandosi a denunciare genericamente la violazione delle norme in tema di *par condico* per un preteso atteggiamento di favore nei confronti della coalizione concorrente;

RAVVISATA, pertanto, l'insussistenza nel caso di specie della violazione delle disposizioni normative e attuative in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto presentato dalla Sen. Dorina Bianchi per le motivazioni di cui in premessa.

La presenta delibera è trasmessa al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria.

Roma, 13 maggio 2011

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria